PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 40

La misura dell'interesse sulle sovvenzioni sara' del 4 per cento all'anno.

Gli interessi dovuti dallo Stato sulle sovvenzioni prima del periodo dell'ammortamento e le rate semestrali per l'ammortamento dei mutui, saranno pagate il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno.

In caso di mancato pagamento delle quote di semestralita' dovute dai mutuatari, decorrera' su queste l'interesse nella stessa misura stabilita per le sovvenzioni. Tale interesse sara' interamente a carico dei sovvenuti.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-40/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it